



## **TRIBUNALE DI ISERNIA**

Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Fabio Papa, all'esito dell'udienza, a trattazione scritta, del 16.07.2020, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni e richiesto di trattenere la causa a decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

#### **TRA**

**COMUNE DI FORNELLI** (80003850940) in persona del legale rapp.te p.t., Sindaco in carica autorizzato al presente giudizio giusta delibera della Giunta Comunale N. 3 del 24/1/2015;



Sentenza n. 295/2020 pubbl. il 01/12/2020

RG n. 323/2015

Repert. n. 576/2020 del 01/12/2020

Sentenza n. 295/2020 pubbl. il 01/12/2020



Sentenza n. 295/2020 pubbl. il 01/12/2020

RG n. 323/2015

Repert. n. 576/2020 del 01/12/2020

Sentenza n. 295/2020 pubbl. il 01/12/2020



Tutti rapp.ti e difesi, giusta delega in calce al ricorso introduttivo dagli avv.ti Lucio e Andrea Olivieri (LVRLCU52A01D210RLVRNDR80E12H769Z) del Foro di Fermo, anche disgiuntamente tra loro, e con essi elettivamente dom.ti in Isernia C.so Risorgimento, 101 (studio dell'Avv. Domenica Varone) indirizzo di posta elettronica: lucio.avvolivieri@pecavvocati.it andrea.avvolivieri@pecavvocati.it fax 0735 781509,

**RICORRENTI**

**E**

rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Lucio e Andrea Olivieri (LVRLCU52A01D210RLVRNDR12E80H769Z), in virtù di procura a margine dell'atto di intervento, elettivamente dom.ti in Isernia C.so Risorgimento, 101 - Studio Avv. Domenica Varone - presso i predetti procuratori, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche di legge all'indirizzo di posta elettronica lucio.avvolivieri@pecavvocati.it o al numero di fax 0735 781509



**INTERVENIENTI**

**NEI CONFRONTI DI**

**REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**, in persona del suo legale rapp.te p. t.;

**IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**, in persona del suo legale rapp.te p. t.;

**IL MINISTERO DEGLI ESTERI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**, in persona del suo legale rapp.te p. t.;

**RESISTENTI-CONTUMACI**

**.E**

**Ministero degli Esteri** (80213330584), in qualità di articolazione rappresentativa dello Stato Italiano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (92012810708; TELEFAX: 0874604353; PEC: ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici domicilia ope legis, in Campobasso, via Garibaldi n. 124

**INTERVENIENTE -ADESIVO**

\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dep. il 20.03.2015, gli istanti esponevano che:

- Il 4/10/1943, alle ore 11 circa, in Fornelli, frazione Castello, soldati tedeschi uccidevano mediante impiccagione a nodo fisso sei civili, secondo un succedersi di eventi ricordati in parte motiva;



- I lutti e le distruzioni sopra dette sconvolsero e prostrarono a tal punto e così profondamente la vita delle famiglie e dei parenti sopravvissuti che alcuni di essi, avendo perduto il sostegno, gli affetti e la casa e con essi la ragionevole aspettativa di un proficuo futuro, vista crollare in tal violenta e brutale maniera persino la speranza, trascorsero molti anni in assoluta povertà e, prostrati e a malincuore, si videro costretti ad abbandonare il luogo nativo, emigrando chi in altri paesi chi, addirittura, all'estero; dal 1945 a Fornelli si è consolidata la consuetudine di celebrare l'anniversario dell'eccidio con una processione e incontri con la cittadinanza;
- Il procedimento penale instaurato a suo tempo contro ignoti militari tedeschi su denuncia della Legione Territoriale dei Carabinieri dell'Abruzzo si concluse con sentenza del Giudice Istruttore presso il Tribunale Militare di Napoli, n. 384 del 28/6/68 con la quale si è dichiarato non doversi procedere per il reato p.e p. dall'art. 185 c.p.m.g. essendo rimasti ignoti gli autori;
- che, in precedenti pronunce su casi analoghi, è stato già considerato che la serie impressionante di eccidi, uccisioni, soprusi a carico della popolazione civile avvenuta nel corso del 1944 fosse un preciso disegno strategico finalizzato al contrasto della lotta partigiana (Corte App. Militare Roma n. 72/07 del 18/12/2007);
- l'eccidio è un crimine di guerra e contro l'umanità, caratterizzato pertanto da imprescrittibilità e giurisdizione penale e civile dello Stato Italiano. Con l'espressione crimine contro l'umanità si indica, nella definizione che ne diede il Tribunale militare internazionale, istituito nell'agosto del 1945 per processare i maggiori criminali della seconda guerra mondiale, *"l'assassinio, lo sterminio, l'asservimento, la deportazione o altri atti inumani compiuti contro qualsiasi popolazione civile prima o durante una guerra; oppure persecuzioni per motivi politici, razziali e religiosi"*.
- Dall'imprescrittibilità dei crimini predetti deriva l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 comma terzo c.c. (cfr. Corte di appello Militare di Roma, n. 72/07 del 18/12/2007-25/1/2008 e Trib. Militare La Spezia, n. 49 del 10/10/06-2/2/2007). Inoltre, in considerazione del criterio di collegamento della nazionalità delle vittime o del luogo di commissione del delitto, ovvero in forza della universalità della giurisdizione ex art. 7 n. 5 c. p., la giurisprudenza ha ritenuto pacificamente sussistente la giurisdizione passiva o per taluni versi universale, sull'assorbente rilievo che l'esecuzione di un barbaro eccidio di prigionieri inermi, in violazione del diritto bellico e dei più elementari principi umanitari dello jus gentium, nel pur inadeguato quadro di



riferimento vigente all'epoca dei fatti (Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 sulle leggi e gli usi di guerra terrestre e marittima), anteriore al regime delle regole del diritto umanitario bellico di cui alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai due Protocolli addizionali del 1977, recava ontologicamente le stimate della riconoscibile contrarietà ai più elementari principi di umanità e della clamorosa criminalità dello sterminio di massa (Trib. Supr. Mil. 25/10/1952, Kappler; Cass. Sez. I pen., 16/11/1998, n. 1230, Priebke e Hass, per l'eccidio delle Fosse Ardeatine; Cass. Sez. I pen., 08/11/2007 n. 4060/08, Sommer, per la strage di Sant'Anna di Stazzema. Da ultimo, la Cass. Sez. I, 24/07/2008, N. 31171, Lozano (Caso Calipari) ha affermato che l'eventuale conflitto tra il principio di rango più elevato e di jus cogens (a garanzia che non restino impuniti i più gravi crimini lesivi dei diritti inviolabili di libertà e dignità della persona umana che si pongano al vertice dei diritti internazionali) e il principio di uguaglianza tra sovranità deve risolversi, a favore del primo, rappresentando la violazione di quei diritti fondamentali "il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità" vale a dire "l'abuso di sovranità dello Stato". La giurisdizione militare dello Stato italiano sussiste in quanto nei fatti denunciati è ravvisabile il reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata p. e p. dagli artt. 13 e 185 c.p. m.g. in relazione agli artt. 86, 110, 575, 577 n. 3 e 4, 61 n. 1, 4 e 5 c.p., all'art. 112 c. 1 n. 1 e n. 3 c.p. nonché in relazione agli artt. 47 n. 2 e n.3 c.p.m.p. e 58 c 1 c.p.m.p.. Gli autori del reato, invero, sono persone appartenenti all'epoca alle forze armate tedesche, come tali, nemiche dello Stato italiano e il reato di cui sopra è stato perpetrato per cause non estranee alla guerra ed anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione di rastrellamento contro ipotetici partigiani e la popolazione civile, questa, comunque, estranea alle operazioni militari e oltretutto disarmata, indifesa e inoffensiva. Sull'affermazione della giurisdizione penale dello Stato italiano vi sono plurime pronunce della S.C. (tra tutte Cass. Sez. I, 16/11/98, n. 1230, 1 2 Priebke e Hass; Cass. Sez. I, 08/11/07, n. 4060 Sommer; Cass. Sez. I penale, 21/10/2008, Milde). Nessun dubbio, poi, che le vittime dell'eccidio perpetrato in Fraz. Castello di Fornelli siano da qualificare come privati nemici che non prendono parte alle operazioni militari, secondo la definizione che ne ha dato la Giurisprudenza secondo cui tale è da considerare la popolazione di uno Stato nemico, estranea al conflitto armato e semplicemente residente nel territorio (Cass. 751/2002, Seifert). Sulla base di analoghi principi, è stata affermata anche la giurisdizione civile dello Stato italiano riguardo la domanda risarcitoria dipendente da crimini di guerra (Cass. 13/01/2009, n. 1072 principio riaffermato dalle SS.UU. con



sentenza 25/2/2009 N. 4461; Cass. SS.UU. n. 14199 del 29/05/2008;  
Cass. SS.UU. ord. N. 14201 del 29/05/2008; Cass. SS.UU. ord. n. 11225  
del 27/05/2005.

- Il Comune di Fornelli, insignito dal Presidente della Repubblica della Medaglia di Bronzo al Valor Militare, ha diritto ed interesse di promuovere il presente giudizio per far valere nei confronti dei convenuti il suo diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati e derivandi dall'uccisione dei suoi consociati e domandarne la condanna. Invero, il Comune deve considerarsi soggetto danneggiato del reato, essendo evidente il rapporto di derivazione causale tra il reato (art. 185 c.p.m.g.) e la lesione dell'interesse giuridicamente protetto di cui è portatore l'Ente Territoriale, vale a dire il danno morale prodotto in capo alla collettività roccolana. E' pacifico in giurisprudenza che anche l'ente pubblico ha diritto di essere risarcito del danno morale (Cass. 05/12/2003, Agate, rv. 229393; Cass. 02/05/83, Amitrano rv. 160519; Cass. 08/11/07 sez. I penale, n. 4060; Cass. 21677/2003; Cass. 8381/1992; Cass. 13850/1989; Cass. 8043/1983) inteso come turbamento morale della collettività. Nel presente giudizio i convenuti devono rispondere patrimonialmente dei danni derivati dal delitto di cui all'art. 185 c.p.m.g. continuato e pluriaggravato come spiegato sopra, incluso tra i reati contro le leggi e gli usi di guerra e tale delitto è stato commesso con l'uccisione di un rilevante numero di cittadini fornellesi, in totale spregio del più elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni società civile anche in tempo di guerra. Appare evidente come il crimine di guerra che forma oggetto del presente processo abbia diffusamente provocato dolore, sofferenza e sbigottimento nella collettività di cui il Comune di Fornelli costituisce ente esponenziale, creando nella memoria dei consorziati una ferita non rimarginata che ancora oggi è fonte di danno non patrimoniale risarcibile. Il Comune di Fornelli, come pure si è detto, da quel tragico ottobre del '43 ancora oggi celebra annualmente il sacrificio di quei suoi poveri cittadini in memoria dei quali ha anche favorito varie iniziative editoriali e sul luogo del supplizio ha eretto un cenotafio ai martiri, nella memoria della comunità fornellese sono ancora vivi i tragici fatti di quell'ottobre del '43, tanto da essere ricordati alle nuove generazioni attraverso momenti didattici nelle scuole del paese;
- Sul diritto al risarcimento dei danni dei parenti e degli eredi delle vittime, agli stessi, spetta e deve essere riconosciuto, per alcuni di loro anche jure proprio, oltre che jure hereditario, il diritto di essere risarciti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compreso il danno esistenziale loro derivati dal gravissimo fatto reato, chiaro essendo che essi hanno



perso non solo il sostegno materiale e l'aspettativa di esso, ma anche quello spirituale, con imponente pregiudizio anche a livello biologico e ripercussioni psicologiche e cioè il c.d. disturbo da stress post traumatico. Dei danni, oltre agli autori morali e materiali dell'eccidio, risponde in solido, per quanto esposto nel primo paragrafo, la Repubblica Federale di Germania in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, occorrendo, il Ministero delle Finanze e il Ministero degli Esteri di detta Repubblica dei quali, tutti, si chiede la condanna in solido. Oltretutto, l'art. 3 della IV convenzione dell'Aja del 18/10/1907 dispone :” La parte belligerante... sarà responsabile di tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti alle proprie forze armate”, disposizione ribadita in termini del tutto corrispondenti all'art. 91 del I° Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 adottato l'8/6/1977 e relativo alla “Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali”. Va anche ricordato che il 30/10/1943, da un lato, i Ministri degli Esteri di Stati Uniti D'America, Russia e Inghilterra e, dall'altro, i capi di Stato Roosevelt, Stalin e Churchill avevano sottoscritto una dichiarazione in base alla quale i capi fascisti e i generali dell'esercito conosciuti o sospettati per essere criminali di guerra nonché gli ufficiali tedeschi e gli individui e membri del partito nazista colpevoli o che abbiano dato il loro consenso ad atrocità, massacri ed esecuzioni sarebbero stati giudicati nei paesi nei quali i loro abominevoli misfatti erano stati e sarebbero stati compiuti. Ciò diede luogo all'accordo di Teheran concluso tra le dette autorità nel novembre del 1943. Tali iniziative, tuttavia, non posero affatto freno alle rappresaglie, né costituirono un deterrente sia l'intervento delle Nazioni Unite nell'estate del 1944, sia l'ammonimento del Gen. Alexander comandante in capo delle forze alleate in Italia rivolto ai tedeschi e diffuso tra i militari tedeschi anche a mezzo di volantini lanciati dagli aerei anglo-americani; la lunga sanguinosa scia delle rappresaglie naziste contro la popolazione civile italiana, invero, come storicamente provato, non ebbe mai termine fino alla liberazione del 25 aprile 1945. Uccisioni e rappresaglie sono addirittura avvenute fino ai primi di maggio 1945 in alcune località del Friuli.;

chiedevano pertanto di accertarsi e dichiararsi che i crimini e i fatti reato e le conseguenze di essi avvennero per decisione e a iniziativa degli organi statuali rappresentativi del Terzo Reich e ad opera e/o con il concorso di militari dell'esercito tedesco, di condannare la Repubblica Federale di Germania, quale Ente succeduto al Terzo Reich (ufficialmente Deutsches Reich e poi GroBeDeutsches Reich) e, occorrendo, in solido il Ministero delle Finanze e il Ministero degli Esteri di detta Repubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a risarcire in favore dei ricorrenti, nella qualità



espressa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno esistenziale, cagionati da quei crimini e da quei fatti, danni da liquidare in questo giudizio anche in via equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del fatto alla liquidazione effettiva; di condannare la convenuta al rimborso delle spese, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, da distrarsi a favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;

I convenuti rimanevano contumaci.

si costituiva in giudizio con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 26.06.2015 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in nome e per conto del Ministero degli Esteri Italiano, esponendo che:

- Lo Stato Italiano si è impegnato, con appositi accordi di natura internazionale, a intervenire nelle cause proposte contro l'attuale Repubblica Federale di Germania, convenuta a fini risarcitori di danni provocati da fatti di guerra addebitabili al Terzo Reich, e che in relazione ad apposita richiesta dello Stato estero il Ministero in epigrafe ha interessato l'Avvocatura per l'adempimento processuale dell'intervento volontario, in cui svolgere eccezioni di prescrizione dei diritti risarcitori azionati, per l'ampio decorso del tempo, nonché di inammissibilità dell'azione per l'immunità giurisdizionale di cui godrebbe lo Stato estero e altresì di decadenza degli interessati, in ragione dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961 (ratificato con l. 404/1963 e reso esecutivo con DPR 2043/1963), con particolare riguardo all'art. 3 del medesimo che richiama la natura soddisfattiva totale dell'indennizzo corrisposto ex art. 1 precedente (trattasi peraltro della fattispecie della "deportazione"), e altresì degli artt. 6 e 1 del DPR 2043/1963, che rileverebbe ai fini decadenziali anche il Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947, posto in esecuzione con decreto legislativo 28.11.1430, ratificato con l. 25.11.1952 n. 3054, recante disposizione analoga all'art. 3 del ciato Accordo di Bonn (sempre sui "deportati"; che l'art. 77 del Trattato prevede la rinuncia - dello Stato Italiano - a qualsiasi domanda "contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8.5.1945", intendendosi la disposizione quale clausola avente efficacia generale, con dedotta inammissibilità delle domande per rinuncia dello Stato italiano a ogni pretesa per perdita o danni durante la Seconda Guerra Mondiale);
- che l'Avvocatura ha manifestato le proprie perplessità giuridiche in ordine al chiesto intervento anche nel merito, declinandolo, sentita per le vie brevi anche l'Avvocatura Generale dello Stato, che con apposita circolare ha demandato alle sedi interessate la valutazione "caso per caso" della congruità e meritevolezza dell'iniziativa processuale, ma che, su insistenza



del ministero, che, ricevuto il preannuncio di diniego concordato col Generale Ufficio, con nota a firma di un suo Dirigente – titolare dell'Ufficio II CERI – n. 9128/2015 del 26.6.2015 ha insistito, chiedendo il deposito di un atto di costituzione formale in cui proporre le suindicate eccezioni da far valutare al Tribunale adito, si depositava la costituzione in giudizio in via cautelativa, nonostante che la richiesta sia apparsa irrituale, in quanto prefigurante un conflitto di interessi (indirettamente sollevato da figura dirigenziale di non verificata valenza gerarchica e non dall'organo politico istituzionale), destinato a essere risolto dall'Avvocato Generale dello Stato sentito il Comitato Consultivo (art. 15 R.D. 1611/1933) ovvero in ultima analisi dal Ministro di riferimento, con decisione politica non delegabile (cfr. art. 12 l. 103/1979). Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile;

chiedeva pertanto, in via provvisoria, il rigetto della domanda proposta contro la R.F.T., ribadendo peraltro tutte le eccezioni e conclusioni nella nota difensiva conclusionale.

In corso di giudizio, in data 8.06.2015 si costituivano con intervento volontario, nella qualità, facendo proprie tutte le argomentazioni e le richieste dei ricorrenti;

Il precedente G.I. con ordinanza del 8.07.2015 dichiarava la contumacia delle convenute e disponeva mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c.; con successiva ordinanza, ritenendo il giudizio di natura documentale, disponeva fissarsi udienza di p.c.;

All'udienza del 16.07.2020, a trattazione scritta, il Giudice riservava decisione, con assegnazione di termini.

\*\*\*

### **Questioni preliminari**

Preliminarmente si dà atto, non essendoci peraltro alcuna contestazione sul punto, come le parti ricorrenti e intervenienti risultino legittimate attive alla domanda rivolta, avendo comprovato in maniera sufficiente le qualità legittimanti le rispettive richieste;

parimenti, i fatti storici descritti dettagliatamente in narrativa dalle dette parti appaiono corredate da adeguata documentazione, legittimamente prodotta in corso di giudizio, sì da giustificarsi l'assenza di attività istruttoria, risultando incontestati e accertati gli eventi così come descritti e documentati, e



risultando il giudizio vertere dunque solo in ordine a questioni giuridico-processuali di diritto.

Il giudizio intrapreso, volto a richiedere risarcimenti alla Repubblica Federale Tedesca, in quanto giuridicamente responsabile dei misfatti compiuti dal Terzo Reich nel piccolo comune molisano, conosce precedenti analoghi, rispetto ai quali si è formato un percorso giurisprudenziale che è necessario succintamente ripercorrere, atteso che la valutazione di questo giudice in ordine alla risoluzione delle tematiche in gioco non può prescindere dagli approdi più recenti.

Si deve anche osservare, in ogni caso, come i convenuti siano rimasti contumaci, e che l'Avvocatura dello Stato si sia costituita per conto del Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana esprimendo perplessità relative all'intervento volontario ex art. 105 c.p.c., comunque regolarmente effettuato, per conseguenza di accordi internazionali non meglio precisati, per i quali lo Stato Italiano si è impegnato a intervenire nelle cause proposte avverso l'attuale Repubblica Federale di Germania convenuta a fini risarcitori di danni provocati da fatti di guerra attribuibili al cd. Terzo Reich, facendo valere la violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna del 18.4.1961 e l'immunità della Repubblica Federale di Germania, in relazione ad acta jure imperii.

Il Ministero degli esteri italiano è intervenuto a sostegno delle ragioni della Repubblica Federale di Germania per l'asserita necessità fine di non incorrere in una violazione del diritto internazionale, con le connesse responsabilità. Trattasi di intervento adesivo dipendente, consentito, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., in presenza di un interesse dell'interventore "non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa" (Cass. SS. UU., 16.11.2016, n. 23304; Cass. SS. UU., 26.07.2016, n. 15422).

Il Ministero degli Esteri italiano solleva questioni inerenti sostanzialmente l'applicabilità al caso qui controverso del Trattato di Pace del 1947 e dell'Accordo di Bonn del 1961, eccependo l'immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione italiana, la prescrizione del diritto risarcitorio e la decadenza degli interessati dalla domanda. Dunque, per il tramite dell'Avvocatura di stato, che ha comunque manifestato perplessità, compare in giudizio (su sollecitazione tedesca)-

Trattandosi, tuttavia, di intervento adesivo dipendente in favore di parte contumace, che, quindi, non ha svolto difese, l'interveniente deve limitare i



suoi poteri e facoltà processuali all'allegazione e prova dei soli fatti posti a fondamento delle eccezioni rilevabili d'ufficio (nel senso che i poteri dell'intervenuto ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte, (cfr. Cass. sez. III, 16.11.2006, n. 24370). Ne consegue che debbano valutarsi inammissibili, in quanto non rilevabili d'ufficio ai sensi degli artt. 2938 e 2969 c.c., le eccezioni di prescrizione e decadenza del diritto (disponibile) al risarcimento degli istanti. (cfr. anche Trib.Sulmona, ord.za 702 ter 2.11.2017, per la strage di Pietransieri)

La trattazione impone tuttavia, a parere dello scrivente, di soffermarsi sulle problematiche sollevate da parte intervenuta, per chiarire come le osservazioni svolte da questa risultino in ogni caso non accoglibili.

Sgombrato il campo dalla tematica della prescrizione, se non altro perché non si enuncia in alcun modo dettagliato e specifico il contenuto dell'eccezione, che risulta, oltre che non ammissibile per quanto premesso, generica, non praticabile e non valutabile, e atteso che, secondo quanto notato infra, trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, in quanto tali imprescrittibili anche in riferimento alle conseguenze civili, anche ex art. 2947, III c., c.c., occorre considerare la tematica dell'immunità e della presunta decadenza, che sono i temi ritenuti nodali ai fini dell'accoglimento delle domande risarcitorie nei confronti della R.F.T.

In particolare, l'Accordo di Bonn del 2.6.1961 (ratificato con l. 404/1963 e reso esecutivo con DPR 2043/1963), all'art. 3 richiama la natura satisfattiva totale dell'indennizzo corrisposto ex art. 1 precedente; sarebbero poi stati introdotte decadenze in ogni caso dagli artt. 1 e 6 del DPR 2043/1963, esecutivo del detto Accordo (sei mesi dalla pubblicazione del citato decreto), nonché dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10.2.1947, posto in esecuzione con decreto legislativo 28.11.1943, ratificato con l. 25.11.1952 n. 3054, recante disposizione analoga all'art. 3 del citato Accordo di Bonn (l'art. 77 del citato Trattato prevede la rinuncia - dello Stato Italiano - a qualsiasi domanda "contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8.5.1945"), intendendosi la disposizione quale clausola avente efficacia generale, con dedotta inammissibilità delle domande per rinuncia dello Stato italiano a ogni pretesa per perdita o danni durante la Seconda Guerra Mondiale. La rinuncia, scaturita da atto di diritto internazionale, impegna la Repubblica italiana in tutte le sue articolazioni, compresi gli enti territoriali previsti dall'art. 114 Cost., rendendo inammissibile l'azione proposta dal Comune di Fornelli, secondo tale impostazione.



Sul punto si aderisce a quanto osservato dalla S.C. n. 1072/2008, alla quale del resto hanno aderito le più significative pronunce di merito in casi analoghi, per le quali sia l'art. 77 del Trattato di Pace di Parigi che il successivo Accordo di Bonn del 1961 si sono occupati esclusivamente di regolare gli aspetti relativi agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, non anche di questioni relative a illeciti extracontrattuali, di crimini di guerra e dei relativi risarcimenti, che infatti sfuggono alle previsioni ivi contenute, dove hanno posto (cfr. Accordo di Bonn art. 1) esclusivamente le persecuzioni poste in essere dai nazisti nei confronti di cittadini italiani motivate da ragioni di razza, fede o ideologia e non anche appunto, le stragi e uccisioni barbare compiute contro civili, come nel caso di specie, contraddistinte dall'essere esecuzione di un piano di terrore e di sterminio dei disertori e dei partigiani.

In questo giudizio si verte infatti, ad escludere ogni rilevanza degli Atti internazionali evocati, di diritti non patrimoniali.

Occorre qui preliminarmente osservare che nel caso di specie non è dubitabile la natura di crimine contro l'umanità di quanto accaduto a Fornelli nei primi giorni dell'ottobre del 1943, così come enarrati e documentati, e riportati nella premessa di fatto.

Agli atti, oltre ad attività giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Isernia, che ha poi trasmesso gli atti, vi è la sentenza di non luogo a procedere, perché rimasti ignoti gli autori, del Giudice Istruttore presso il Tribunale Militare di Napoli, n. 384 del 28/6/68, in cui i medesimi fatti qui dedotti, peraltro oggetto anche di accertamenti certamente utilizzabili, sono qualificati come violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata prevista dagli artt. 61 n.1 e 4 c.p.; 110 e 112 comma 1 n. 1 e 3 c.p.; 575 e 577 n. 3 e 4; 47 n. 2 e 3, nonché 58 c.p.m.p.; 13 e 185 c.p.m.g.;

ricordando, in ordine a quest'ultimo reato, come da Cass. pen. 21/10/2008, n. 1072 sull'eccidio di Civitella Val di Chiana; cfr. anche Cass. pen. Sez. 1, 8 novembre 2007, n. 4060/08, Sommer sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema che :*"..la..principale connotazione è identificabile nell'operatività di regole dettate dagli Stati per disciplinare la violenza nei conflitti armati (ius in bello) in vista della salvaguardia degli interessi protetti dalla normativa internazionale e della tutela della persona umana come bene assoluto: si tratta, dunque, di norma incriminatrice strettamente collegata al diritto umanitario bellico regolato da convenzioni e da consuetudini internazionali, onde la relativa fattispecie, cagionando la grave lesione di valori riconosciuti in ogni società civile, rientra nel novero dei crimini internazionali di guerra.."*, inoltre, occorre aggiungere, da ultimo, nello Statuto della Corte penale internazionale (ratif. dall'Italia con L. 12 luglio 1999, n. 232) il fatto per cui è processo può essere correttamente essere qualificato crimine contro l'umanità, in quanto



consistente nella reiterata commissione di fatti di omicidio, realizzata nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, in attuazione di un disegno politico perseguito dalle Forze armate del Reich, consistente nel compiere atti tali da terrorizzare la popolazione civile del territorio occupato, e perseguire in questo modo un obiettivo di contrasto alla resistenza partigiana. E, su tale ultimo aspetto, la S.C. (Cass. 21/10/08-13/1/09, n. 1072) che richiama a tal proposito il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16/12/66 dall'assemblea dell'ONU, la Convenzione dell'Aja del 1907 sul rispetto delle leggi e degli usi di guerra, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli addizionali, norme che danno vita al c.d. diritto umanitario) si è pronunciata, sottolineando che le stragi di civili avvenute in Italia durante la ritirata delle truppe tedesche furono attuate non per la decisione individuale di singoli comandanti, ma per un preciso disegno, riferibile all'Alto comando militare tedesco in Italia (OKW-Ober Kommando Wermacht) e in definitiva agli stessi vertici politico-militari dello Stato germanico di reagire agli attacchi dei partigiani, coinvolgendo la popolazione civile, mediante eccidi di tali proporzioni e frequenza da scoraggiare ogni ulteriore iniziativa da parte delle forze della resistenza. Del resto, lo Statuto del "Tribunale militare internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell'Asse", allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945 (i cui principi sono stati confermati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 94 dell'11 dicembre 1946), prevede come crimine di guerra l'omicidio volontario delle popolazioni civili dei territori occupati e, come crimine contro l'umanità, l'omicidio volontario, ovvero lo sterminio, commessi a danno di una qualsiasi popolazione civile e l'art. 85 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra qualifica come infrazione grave (e, pertanto, "crimine di guerra", secondo la definizione contenuta all'ultimo comma dello stesso articolo) il "*fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili*", quando si provochi "*la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute*" (cfr. anche art. 147 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, sulla "Protezione delle persone civili in tempo di guerra");

E non appare contestabile che la barbara uccisione dei sei civili di Fornelli, peraltro accompagnata da devastazioni, incendi e altre pratiche volte ad infliggere solo sofferenza, sia avvenuta in funzione anti partigiana, nell'ambito del diffuso clima di odio razziale e disprezzo verso gli italiani (considerati traditori) e in chiave intimidatoria in applicazione delle disposizioni dell'OKW (OberKommando Wermacht) successive all'8 settembre 1943.

E anche qui si possono utilmente ricordare gli assunti dei ricorrenti, attinti da fonti e da documenti storici, che formano oggetto di valutazione.



In particolare, con la sentenza 13/1/2009 n. 1072, la S.C. afferma il principio che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana abbia assunto valore di principio primario dell'ordinamento internazionale, con l'effetto di ridurre la portata e l'ambito di altri principi ai quali quello stesso ordinamento è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla sovrana uguaglianza degli Stati. Le violazioni dei diritti inalienabili della persona umana, protetti da norme consuetudinarie, integrano crimini internazionali, che devono essere perseguiti e puniti da ogni Stato perchè lesione di interessi primari dalla quale derivano gravi lacerazioni dell'ordine internazionale. All'interno della categoria dei crimini internazionali, particolare collocazione deve essere attribuita ai crimini contro l'umanità, vale a dire a quegli atti illeciti qualificati dalle seguenti connotazioni: a) si tratta di crimini particolarmente odiosi in quanto comportano una seria lesione della dignità umana ovvero una grave umiliazione di esseri umani; b) non corrispondono ad eventi sporadici o isolati, ma costituiscono una prassi estesa o sistematica di atrocità; c) devono essere perseguiti e puniti tanto se commessi durante un conflitto bellico tanto se al di fuori di questo; d) le vittime sono costituiti da civili, o, se commessi in tempo di guerra, da persone che non prendono parte alle ostilità armate. Tale quadro non appare cambiato nemmeno per effetto della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia in data 3/2/2012, che aveva statuito l'immunità dalla giurisdizione della Germania, in quanto la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 22/10/2014, particolarmente perentoria, sul presupposto della prevalenza e intangibilità dei principi fondamentali della persona e del connesso diritto di accedere alla giustizia per tutelarne la violazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 14/1/2013 n. 5 e dell'art. 1 della L. 17/8/1957, n. 848, con una decisa presa di posizione di cui più diffusamente infra.

Premessa dunque la natura, e la conseguente imprescrittibilità anche ai fini risarcitori dei fatti per cui è giudizio, sulle varie questioni è tornata da ultimo, in maniera ormai da considerarsi dirimente, la S.C. a SS.UU. Civili, con sent. n. 20442/2020 pubblicata il 28.09.2020, cui lo scrivente giudice aderisce in ordine alla valutazione delle questioni preliminari;

la decisione ricorda che le Sezioni Unite - a partire dal noto "caso Ferrini" - (Cass. 11/3/2004 n. 5044) hanno riconosciuto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa dal cittadino italiano nei confronti della Repubblica Federale di Germania Tedesca per essere stato vittima di crimini nazisti. Con la detta sentenza, la S.C., hanno affermato che: *«Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il*



*riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale». Tale orientamento è stato poi successivamente ribadito da Cass., SS.UU., ord., 29/05/2008, nn. 14201 e 14202, nonché Cass., I, 20/05/2011, n. 11163). Nello stesso senso si è espressa la Prima Sezione penale con la sentenza n. 1072 del 21/10/2008 (dep. 13/01/2009), già citata. Secondo il ricordato indirizzo va riconosciuta la categoria dei delicta imperii quale area insuscettibile di poter fruire della prerogativa consuetudinaria della piena immunità statale.*

In tale contesto si è registrata la sentenza Germania contro Italia del 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla Germania contro l'Italia per avere quest'ultima mancato di riconoscere la piena immunità spettante in base al diritto internazionale. Con la menzionata sentenza, la CIG, interpretando le norme di diritto internazionale, ha negato la giurisdizione dello Stato italiano sulle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo Reich. In ottemperanza a tale decisione, mediante il recepimento ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., il legislatore italiano ha promulgato la legge n. 5/2013. In particolare, l'art. 3 della citata legge prevedeva che il giudice nazionale dovesse adeguarsi alla pronuncia della CIG e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. Le SS.UU. solo inizialmente mutarono pertanto il proprio orientamento, riconoscendo nuovamente l'applicabilità del principio dell'immunità. Infatti, con l'ordinanza n. 4284 del 21/02/2013, si negava la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di



Germania "con riguardo ad attività iure imperii lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello ius cogens deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati», e così la sentenza SS.UU.n. 1136 del 21/01/2014, secondo cui l'art. 3, c. 1, della L. 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Ala del 2.02.2012 che ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti iure imperii da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.». Ma tale orientamento appena ricordato, fondato sulla pronuncia della CIG e sulla legge n. 5 del 2013, non è stato e non è più sostenibile, a partire dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, che ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione, nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost; ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti contro-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost.; con la medesima decisione n. 238,



un plurimo omicidio caratterizzato da violenza ed efferatezza nei confronti della popolazione civile, rientrante pienamente nello schema operativo della Wehrmacht sulla base della direttiva Kampfweiseisung für die Bandenbekämpfung in Osten (direttiva di combattimento per la lotta alle bande dell'Est) emanata nel novembre 1942 e dell'ordine Bandenbekämpfung (lotta alle bande) del Führer emesso nel dicembre dello stesso anno che vennero applicate dal Feldmaresciallo Kesserling, nominato nel settembre 1943 da Hitler comandante superiore Sud e responsabile delle operazioni militari in Italia, nelle ordinanze da lui emanate con l'intensificarsi della lotta antipartigiana, in esecuzione di un piano strategico di repressione contro i partigiani.

Si riportano i detti eventi così come ricostruiti dai ricorrenti, sulla base dei detti documenti e di atti ufficiali anche processuali e di polizia giudiziaria, debitamente prodotti, che assumono valenza di elementi pienamente valutabili ai fini del dictum.

- I soldati tedeschi autori dell'uccisione dei sei civili ricordati per impiccagione appartenevano alla 26<sup>a</sup> Divisione Panzer (comandata dal Generale Milo von Luthwitz), della quale facevano parte anche il 26<sup>o</sup> Reggimento Panzer con due battaglioni, il 9<sup>o</sup> Reggimento Granatieri Corazzati (comandato dal Colonnello von Witzleben), il 67<sup>o</sup> Reggimento Granatieri Corazzati nonché varie unità divisionali contraddistinte coi numeri 93 (artiglieria, genio, trasmissioni e servizi) e 26 (esploratori e reparto corazzato), dislocata lungo la linea Barbara che presidiava il tratto Torella del Sannio-Sessano del Molise-Isernia-Fornelli-Colli al Volturno sotto il comando del LXXVI Corpo d'Armata Panzer a sua volta assoggettato alla 10<sup>a</sup> Armata; trattavasi della stessa Divisione alla quale appartenevano i militari autori della strage di Fucecchio del 23/08/1944 nella quale furono uccisi 184 civili e in relazione alla quale il Tribunale Militare di Roma (con sentenza in data 25/05/2011 confermata in appello in data 15/11/2012) ha condannato all'ergastolo il Primo Ufficiale d'ordinanza Ernst August Arthur Pistor, il Maresciallo Fritz Jauss e il Sergente Johann Robert Riss;
- L'impiccagione dei sei fornellesi succedeva al ferimento di due soldati tedeschi e all'uccisione di un altro commilitone ad opera di un giovane fornellese, certo [REDACTED] il quale il giorno precedente aveva scagliato una bomba contro i soldati che, ormai da molte settimane, stavano raziando nella zona il bestiame, compreso il suo; la reazione tedesca fu immediata e alcuni reparti armati si portarono nella Frazione Castello, sparando tutt'intorno colpi di mitragliatrice e rastrellando indiscriminatamente tutti coloro che si trovavano nei paraggi; alla fine



conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, L. n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 L. n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona Stante la dichiarazione cumulativa (ribadita poi con l'ordinanza n. 30/2015), di rigetto con interpretazione (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., sez. un., 16/12/2013, n. 27986) e di illegittimità costituzionale delle norme interne di adeguamento; la giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia della Consulta è tornata quindi a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale; con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statale: così Cass., SS.UU. 28/10/2015, n. 21946; Cass., SS.UU. 29/07/2016, n. 15812; Cass., SS.UU. 13/01/2017, n. 762; cfr. anche Cass., I, n. 14/09/2015, n. 43696).

Per quanto esposto dalle SS.UU. ricordate, e osservato peraltro che dalle sentenze interpretative di rigetto derivi un vincolo (negativo) consistente nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale (Cass. SS. UU. 02.01.2015, n. 2146, che richiama Cass. SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), non sussiste, dunque, l'immunità della Repubblica Federale di Germania dalla giurisdizione civile italiana, in relazione ai fatti descritti nel ricorso e sussiste, altresì, anche la competenza di questo giudice, essendosi verificato l'eccidio de quo nel comune di Fornelli.

## **I FATTI- QUALIFICAZIONE GIURIDICA**

Quanto al merito, i fatti così come ricostruiti da parte ricorrente non possono essere messi in contestazione, corredati del resto da elementi storiografici di certo valore processuale, oltre che da atti giudiziari, così come non può essere messa in contestazione la cennata natura di crimine di guerra e contro l'umanità commesso contro civili, venendo in rilievo una strage, e comunque



della giornata furono imprigionati in una casa nella Frazione cinque anziani maschi e nel paese di Fornelli il Podestà Giuseppe Laurelli, il Vice Podestà e altre dieci persone che furono condotti ad Alfedena, dove il giorno seguente e furono portati alla "Cartiera" in località Castellone, interrogati e sommariamente processati; al termine del processo si sentenziò che i cinque uomini catturati nella Frazione Castello, il Podestà e il Vice Podestà dovevano essere uccisi e che tutte le case della Frazione Castello dovevano essere distrutte e così pure la casa del Podestà, mentre tutti gli altri prigionieri dovevano essere liberati; ma, durante il ritorno a Fornelli il camion che trasportava il e il sostò nel centro di Fornelli, si fecero scendere i condannati e mentre le sentinelle erano distratte da un disordine di piazza, il riuscì a defilarsi, nonostante che al suo indirizzo fossero sparati numerosi colpi di fucile; tutti gli arrestati nella Frazione Castello erano inermi e pacifici contadini che vivevano nei dintorni e si trovavano in casa o nei campi intenti a lavorare e, come il Podestà e il Vice Podestà, erano assolutamente estranei all'uccisione e al ferimento dei soldati tedeschi; i condannati a morte furono tutti radunati nella Frazione Castello in vicinanza della casa dove i tedeschi avevano costruito la forca, poggiando un'estremità di una trave su un palo verticale e l'altra estremità sulla casa. Prima di dare esecuzione alla condanna a morte i soldati, come monito e mortificazione per gli stessi condannati, bruciarono tutte le case della Frazione Castello e, nel capoluogo, le case dei , dei e dei e di altri fornellesi. I soldati, quindi, allontanarono con la minaccia delle armi le cinque donne e i ragazzi che, disperandosi e piangendo per i loro cari, si aggiravano intorno e fecero salire i condannati sopra delle casse che erano state poste sotto ai cappi e poi con un calcio tolsero le casse e impiccarono gli sventurati. La morte, trattandosi di impiccagione a nodo fisso, non fu istantanea ma avvenne lentamente e atrocemente per soffocamento ed è stato testimoniato che durante l'esecuzione i soldati se ne stavano tranquillamente a mangiare e ascoltare le note musicali da un grammofono che avevano rivolto a sud verso la valle sottostante dove erano accampati i loro commilitoni; come finale atto di oltraggio e brutale disprezzo, ma anche per ulteriore monito, i soldati vietarono per ben quindici giorni di dare sepoltura ai martiri, lasciando appositamente delle sentinelle che minacciavano chiunque si avvicinasse. Soltanto il



19/10/1943, dopo l'intervento di un Tenente Colonnello tedesco e dopo che i corpi erano stati straziati dalla decomposizione e da animali, si poté dare pietosa sepoltura ai martiri. Ciò pure risulta testimoniato ed è documentato nel Registro dei Morti della chiesa di Fornelli. L'eccidio sconvolse a tal punto la comunità fornellese che la gran parte della popolazione fino alla liberazione avvenuta il 5/11/1943 rimase rifugiata nei boschi circostanti per paura di nuove rappresaglie. Come documentato va ricordato che azioni di rastrellamento di tal genere e caratterizzate da tanta violenza ed efferatezza nei confronti della popolazione civile rientravano nello schema operativo della Wehrmacht sulla base della direttiva Kampfweiseisung fur die Bandenbekämpfung in Osten (direttiva di combattimento per la lotta alle bande dell'Est) emanata nel novembre 1942 e dell'ordine Bandenbekämpfung (lotta alle bande) del Fuhrer emesso nel dicembre dello stesso anno che vennero applicate dal Feldmaresciallo Kesserling, nominato nel settembre 1943 da Hitler comandante superiore Sud e responsabile delle operazioni militari in Italia, nelle ordinanze da lui emanate con l'intensificarsi della lotta antipartigiana.

- per quanto riguarda la predetta direttiva della Wehrmacht, le norme destinate al trattamento dei banditi e dei loro sostenitori esigevano, in linea di principio, che i soldati si comportassero con estrema durezza, affermandosi che ogni scrupolo sentimentalistico fosse un atto di irresponsabilità. Le truppe tedesche erano tenute a giustiziare i partigiani catturati dopo un breve interrogatorio e qualora si fossero catturati banditi e civili durante combattimenti era preferibile impiccarli anche se si trattava di donne. Dovevano, inoltre, pagare con la vita tutti coloro che offrivano rifugio alle bande, provvedevano al loro vettovagliamento, si rifiutavano di rivelare i loro nascondigli o aiutavano in altro modo i partigiani. Gli ufficiali, a partire dal grado di capitano, potevano disporre pene collettive nei confronti di quei paesi i cui abitanti davano sostegno alle bande sotto varie forme. Tali misure comprendevano un aumento dei contributi, la confisca del bestiame, la deportazione degli uomini nei campi di lavoro o la distruzione del paese. Da parte sua l'ordine di Hitler del 16/12/1942 autorizzava le proprie truppe a combattere i militanti della Resistenza, impiegando senza alcuna riserva ogni mezzo e si affermava che qualsiasi forma di scrupolo era un crimine contro il popolo tedesco e i soldati al fronte, garantendo agli autori l'immunità da procedimenti penali o disciplinari. Raccapriccianti appaiono le dichiarazioni del Gen. Jodl fatte nel corso dell'incontro con Hitler e il Feldmaresciallo Keitel svoltosi il 1/12/1943 per la messa a punto dell'ordine del 16/12/1943 surricordato: il Gen. Jodl, riferendosi alle donne, dichiarava che i soldati della Wehrmacht in



battaglia potevano fare quel che volevano e cioè "impiccarle, impiccarle per i piedi o squartarle". Sono noti innumerevoli casi di uccisioni di vecchi, donne e bambini ad opera delle truppe tedesche anche dopo l'ordine di Hitler del 30/07/1944 che disponeva espressamente che fossero risparmiati i bambini. Il comandante militare della zona d'operazione Litorale Adriatico, generale di corpo d'armata Ludwig Kuber (condannato all'impiccagione per crimini di guerra dalla sezione penale di un tribunale militare jugoslavo) il 24/2/1944 emanò l'ordine N. 9, disponendo di rispondere al terrore con il terrore e pretendendo dalle proprie truppe una spietatezza senza precedenti nella condotta della guerra, dichiarando testualmente " *In battaglia tutto ciò che conduce alla vittoria è giusto e necessario e coprirò personalmente ogni misura che corrisponda a questo principio* "; Il 1 aprile 1944 entrò, poi, in vigore il foglio di istruzioni 69/2 "Bandenbekämpfung" con il quale si stabiliva che azioni collettive contro la popolazione di interi paesi, come, ad esempio, appiccare il fuoco alle abitazioni, potevano essere ordinate solo in casi eccezionali ed esclusivamente dai comandanti di divisione o da comandanti equiparati delle SS e della polizia; inoltre, le truppe dovevano considerare prigionieri di guerra tutti quei partigiani che durante i combattimenti si arrendevano o venivano catturati, indossando l'uniforme nemica o gli abiti civili e lo stesso valeva per coloro che rientravano tra i sostenitori delle bande partigiane. Tuttavia, come, poi, dimostra la lunga serie di eccidi e uccisioni avvenute in prosieguo fino alla liberazione del 25/4/1945, tali disposizioni non furono nemmeno osservate, in dipendenza del fatto che il feldmaresciallo Kesserling già dal 7/4/1944 e successivamente emanò una serie di disposizioni che inasprivano la strategia bellica del proprio comando. Egli, infatti, assicurò che da parte sua gli interventi eccessivamente drastici non avrebbero mai avuto motivo di essere puniti; era invece sua intenzione sottoporre a un inflessibile giudizio i comandanti deboli e indecisi la cui condotta a suo avviso minacciava la sicurezza delle truppe a loro sottoposte e il prestigio della Wehrmacht. Si consideri, poi, che a partire dal 26/4/1944 Kesserling assunse la guida suprema di tutta la lotta alle bande nel territorio italiano. Infatti, se, anche al di fuori della zona d'operazioni dell'esercito e della fascia costiera larga 30 Km, la responsabilità operativa della lotta spettava al comandante supremo delle SS e cioè al Gen. delle Waffen-SS Karl Friedrich Otto Wolff (condannato nel 1964 a 15 anni di reclusione per concorso in almeno 300.000 casi di assassinio), il predetto generale era personalmente sottoposto al comandante superiore Sudovest e cioè a Kesserling e doveva agire in base alle sue direttive. Va ricordato che il Feldmaresciallo Kesserling fu condannato a morte (pena poi commutata



all'ergastolo) dal Tribunale Militare Britannico con sentenza in data 17/02/1947 sia in relazione alla strage delle Fosse Ardeatine che per gli ordini emanati riguardo la lotta partigiana. Spicca per la sua crudeltà l'ordine risalente al 1/07/1944 secondo il quale: *"Fino ad oggi le forze armate tedesche hanno compiuto il loro dovere correttamente, col maggiore riguardo per la popolazione. Questo atteggiamento amichevole è possibile solo sulla base della reciprocità da parte della popolazione. Se dovessero crescere gli assalti criminali e gli attacchi partigiani, fino ad oggi singoli e isolati, allora dovrebbe cambiare necessariamente ed immediatamente l'atteggiamento del comandante supremo delle forze armate tedesche. Il popolo sarà responsabile delle conseguenze di tali decisioni. Per garantire la sicurezza delle retrovie e delle linee di comunicazione, ordino immediatamente che: 1) Chiunque sia trovato in possesso di armi ed esplosivi non denunciati al più vicino comando tedesco SIA FUCILATO. 2) Chiunque dia alloggio a partigiani, o li protegga, o li soccorra di abiti, cibo, o armi, SIA FUCILATO. 3) Chiunque sia a conoscenza di un gruppo di ribelli, o anche di un solo ribelle, e non ne dia notizia al comando più vicino, SIA FUCILATO. 4) Chiunque dia al nemico o ai partigiani notizie sulla dislocazione di comandi tedeschi o di installazioni militari, SIA FUCILATO. 5) Ogni villaggio in cui sia provata la presenza di partigiani, o nel quale siano stati recati attacchi contro soldati tedeschi e italiani, o nel quale siano avvenuti tentativi di sabotaggio a depositi di guerra, SIA RASO AL SUOLO. Inoltre SIANO FUCILATI tutti gli abitanti maschi del villaggio di età superiore ai 18 anni. Le donne e i bambini saranno internati in capi di lavoro. ITALIANI! Il benessere del vostro paese e il destino delle vostre famiglie sono nelle vostre mani. Le forze armate tedesche, come si proclama in quest'ordine, agiranno con giustizia, ma senza pietà e con la severità del caso".* Come, tuttavia, dimostrano i numerosi episodi di uccisioni di civili avvenuti in precedenza, un simile ordine era già, di fatto, operante sin dal settembre 1943; i militari tedeschi nel compiere le loro efferatezze nel corso delle rappresaglie potevano contare anche sull'ordine emanato dallo stesso Kesserling il 17/6/1944 secondo cui: *"La lotta contro i partigiani deve essere condotta con tutti i mezzi a nostra disposizione e con la massima severità. Io proteggerò qualunque Comandante che, nella scelta e nella severità dei mezzi adottati nella lotta contro i partigiani, ecceda rispetto a quella che è la nostra abituale moderazione. Vale al riguardo il vecchio principio per cui un errore nella scelta dei mezzi per raggiungere un obiettivo è sempre meglio dell'inazione o della negligenza...i partigiani devono essere attaccati e distrutti."* ;



Appare opportuno richiamare qui anche quanto considerato in ordine alla natura del crimine alla luce degli elementi storiografici e giurisprudenziali che hanno accompagnato l'evoluzione delle analisi sviluppatesi:

- Con l'espressione crimine contro l'umanità si indica, nella definizione che ne diede il Tribunale militare internazionale, istituito nell'agosto del 1945 per processare i maggiori criminali della seconda guerra mondiale, *"l'assassinio, lo sterminio, l'asservimento, la deportazione o altri atti inumani compiuti contro qualsiasi popolazione civile prima o durante una guerra; oppure persecuzioni per motivi politici, razziali e religiosi"*. Il Tribunale, insediato da Stati Uniti d'America, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia, celebrò i processi ai crimini di guerra a Norimberga tra l'ottobre del 1945 e l'ottobre del 1946, mentre quello per l'Estremo Oriente, insediato a Tokyo, svolse funzioni analoghe tra il maggio del 1946 e il novembre del 1948. Entrambi identificarono tre categorie di crimini: violazioni del diritto bellico o crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità; le violazioni del diritto bellico erano per molti aspetti le meno controverse: esisteva già, infatti, una normativa di diritto internazionale, in particolare la convenzione dell'Aia del 1907, sulla condotta dei militari in guerra. I trattati internazionali proibivano ad esempio l'eccidio e la deportazione delle popolazioni civili, l'assassinio e il maltrattamento dei prigionieri di guerra, la razzia dei beni privati e pubblici. Occorre ricordare, invero, che l'art. 46 del regolamento sulle leggi e gli usi di guerra terrestre approvato all'Aja nel 1907 stabiliva che: *"L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, del pari che le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti devono essere rispettati"*. Per altro verso, l'art. 28 della Legge di guerra italiana (R.D. n. 1415/1938) stabiliva che: *"in quanto la legge non disponga altrimenti, i privati che non compiano atti di ostilità ancorché si trovino al seguito delle forze armate... devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilità della proprietà e il godimento e l'esercizio di ogni altro diritto"*; in base all'art. 13 del c.p.m.g. in vigore sin dal 1941, intitolato reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra, *".. le disposizioni del titolo quarto, libro terzo di questo codice relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.."*. Conseguentemente al militare nemico si applica l'art. 185 c.p.m.g., intitolato violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani) secondo cui *" il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla*



*guerra, usa violenza contro privati nemici che non prendono parte alle operazioni militari è punito con la reclusione fino a due anni. Se la violazione consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia la pena detentiva temporanea può essere aumentata.*". Egualmente si applica l'art. 211 c.p.m.g. intitolato violenza, minaccia o ingiuria, in generale secondo cui *"fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti il militare che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra è punito con le stesse pene che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un inferiore.."*. I crimini contro la pace e quelli contro l'umanità erano invece due concetti nuovi. Anche la loro perseguibilità a conflitto ultimato introduceva un'innovazione; precedentemente, infatti, i trattati di resa sottoscritti alla fine dei conflitti prevedevano in genere un'amnistia, esplicita o tacita, per chi aveva violato durante le ostilità le norme internazionali. Inoltre, la definizione di questi crimini per giudicare atti avvenuti durante la guerra appena conclusa cozzava contro due principi diffusi: il primo riguardava la non applicabilità di una norma a fatti precedenti alla creazione della norma stessa; il secondo riguardava la non perseguibilità, da parte di uno stato, dei comportamenti tenuti durante una guerra dai cittadini di un altro stato, in quanto suoi "organi" (come ad esempio i militari). Tuttavia, la volontà di punire le gravissime azioni compiute soprattutto contro le popolazioni civili dagli eserciti tedesco e giapponese prevalse sulla consuetudine e sui precedenti principi. Furono definiti "crimini contro la pace" gli atti volti a preparare e a promuovere guerre di aggressione o in violazione di accordi internazionali, tra i quali le convenzioni stipulate all'Aia nel 1899 e nel 1907 e il patto Kellogg-Briand del 1928. L'applicazione del concetto di "crimine contro l'umanità" fu invece più problematica, perché in questo caso non vi erano trattati o convenzioni precedenti a cui fare riferimento; infatti, gli imputati si difesero affermando che eventuali nuove norme di diritto internazionale non potevano essere applicate, per ragioni di logica e di equità, alle azioni e agli eventi che si erano verificati prima della loro entrata in vigore. Il Tribunale, volendo stabilire un chiaro precedente in merito agli eccidi perpetrati da un regime contro le popolazioni civili di altri stati o del proprio (infatti la gerarchia politica e militare tedesca fu anche accusata di aver instaurato violentemente il nazismo in Germania), cercò quindi una nuova e più ampia categoria di offese, che non venisse percepita come limitazione della sovranità nazionale e come interferenza nell'attività degli Stati (in precedenza, questi erano infatti legittimati a trattare i propri cittadini come meglio ritenevano).Tralasciata la



questione della retroattività, il documento finale del Tribunale Norimberga aveva già tuttavia risolto la questione, restringendo la definizione di crimini contro l'umanità e definendo come "crimini contro l'umanità" i delitti compiuti "in esecuzione di o in connessione con" crimini di guerra o crimini contro la pace: tra i crimini contro l'umanità rientravano l'assassinio, l'eccidio, la deportazione, la riduzione in schiavitù delle popolazioni civili, nonché le persecuzioni da queste subite per motivi politici, razziali, religiosi, indipendentemente dal territorio sul quale avvenivano. Se qualche dubbio di natura squisitamente giuridica poté essere sollevato sulla legittimità di perseguire i crimini contro l'umanità, era invece certo già allora che, durante la seconda guerra mondiale, fossero stati commessi contro popolazioni civili delitti gravissimi, il più odioso dei quali era consistito nel sistematico sterminio di milioni di persone nei campi di concentramento e di sterminio (vedi Shoah). I due Tribunali militari internazionali mostrarono pertanto una determinazione nel colpire i responsabili; l'ammonimento era esplicito: qualsiasi futura atrocità sarebbe stata punita. Il Tribunale di Norimberga aveva così fissato un precedente, secondo il quale i crimini contro l'umanità potevano essere perseguiti dalla comunità internazionale e, soprattutto, non cadevano in prescrizione. Nei più recenti arresti delle Sezioni Unite civili (n. 5044 del 2004, nn. 14199 e 14201 del 2008), risulta che sia in via di formazione una consuetudine internazionale la quale, in considerazione del carattere cogente e imperativo delle norme di diritto internazionale umanitario ("peremptory norms of general international law", nella dizione dell'art. 53 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati), che impongono il rispetto dei diritti umani fondamentali, e in considerazione della concreta lesività di "valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali", è diretta a limitare l'immunità dalla responsabilità civile dello Stato estero, il cui organo, pur nell'esercizio di un'attività jure imperii, come in situazioni belliche, si sia tuttavia reso autore di atti di gravità tale da "minare le fondamenta stesse della coesistenza tra i popoli" (Corte Cost. di Ungheria, n. 53 del 1993), configurabili perciò come "crimini internazionali". Sul diverso piano del regime della responsabilità penale individuale per talune fattispecie di crimini contro l'umanità, crimini di guerra o atti di genocidio commessi dall'individuo-organo di uno Stato estero, pure nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Corte di Cassazione ha affermato, in armonia con le risalenti decisioni pronunziate nei confronti di criminali nazisti dai Tribunali militari internazionali di Norimberga e Tokyo, dalla Corte suprema israeliana il 29/05/1962 nel caso Eichmann e da altre Corti supreme interne, l'imprescrittibilità dei reati. Il principio dell'imprescrittibilità dei crimini



contro l'umanità risulta incidentalmente affermato anche in Cass. SS.UU. 11/3/04 n. 5044, Ferrini c/ Repubblica Federale di Germania. L'imprescrittibilità deriva, poi, dalla disposizione dell'art. 157 c. 8 c.p. nei casi in cui, come nella specie, i reati sono puniti con la pena dell'ergastolo;

Trattasi all'evidenza di gravissimo fatto illecito già secondo le disposizioni, anche di guerra, vigenti anche all'epoca, e venendo poi in rilievo in ogni caso la violazione di principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili prima e a prescindere dalla loro formalizzazione nei trattati internazionali specifici poi intervenuti. In tal senso si esprime, del resto, espressamente l'art. 7, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, statuendo che il principio nulla poena sine lege "*non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili*" (Cfr. Cass. sez. II, 12.04.2016, n. 15107).

Può ad esempio richiamarsi l'art. 46 del "Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra", allegato alla Convenzione de L'Aja del 18.10.1907, che, nel dichiarato intento di servire, anche nell'estrema ipotesi di conflitto armato tra le nazioni, "agli interessi dell'umanità e alle esigenze ognora crescenti della civiltà", già imponeva il rispetto dell' "onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti". L'art. 3 della Convenzione, poi, sanciva l'obbligo di risarcire i danni scaturenti dalla violazione del citato regolamento, prevedendo espressamente che la parte belligerante sarebbe stata "responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata";

Si deve osservare, in proposito della certa attribuibilità giuridica alla R.F.T., di questo, come di altri eccidi simili ed ancor più gravi commessi dalle truppe del Terzo Reich, che i morti e le devastazioni e le sofferenze inflitte a Fornelli ed ai suoi abitanti furono resi possibili, con esclusione di qualsiasi possibile evocazione di responsabilità solo individuali da parte di esecutori rimasti ignoti, dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici di atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Come già ampiamente accertato in numerose sentenze di condanna emesse dai giudici nazionali in relazione a fatti analoghi a quello per cui è causa, non si trattava infatti per il Reich di tollerare le barbarie compiute dal proprio esercito ai danni di civili inermi ma anche di sostenere ed incitare tali crudeltà, garantendo l'impunità di coloro che



se ne fossero resi autori. Il Terzo Reich era certamente direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi soldati, ai sensi dell'art. 2043 c.c., (e dell'art. 2059 c.p.) per aver teorizzato ed eseguito, per il tramite delle forze armate, una vera e propria politica del terrore. E l'incertezza circa l'identificazione dei soldati che materialmente eseguirono l'eccidio non può rappresentare motivo di non riconoscimento dei risarcimenti dovuti, avendo la Cassazione già avuto modo di statuire come l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico o di dipendenza (Cass. sez. III, 03.10.2013, n. 22585); nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori e va affermata la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di Fornelli. (si cfr., per la giurisprudenza di merito, Trib. Sulmona, ord.za 702 ter 2.11.2017, per la strage di Pietransieri, Trib. Ascoli Piceno, ord.za 702 ter cpc 8.03.2016, in proc. 112/15);

### **RISARCIMENTO PER LE VITTIME SECONDARIE**

Tanto osservato e premesso in ordine agli aspetti più generali e preliminari, attinenti alle legittimazioni, all'ammissibilità, alla giurisdizione, accertata la ricorrenza di eventi dannosi e gravemente illeciti, deve analizzarsi la fondatezza della domanda nel merito, essendosi richiesti i risarcimenti dei danni conseguenza da parte dei ricorrenti.

Si è già premesso come dimostrata e provata sia la legittimazione ad agire dei medesimi, in ragione del rapporto familiare esistente con le vittime del barbaro eccidio.

In particolare, occorre ribadire che, nel dettaglio, in relazione a ciascuno delle vittime:

1) per

2) per



3)per

4)per

5) per

6) Per

Si osserva che richiedenti un risarcimento dunque siano eredi diretti (figli) delle vittime, nonché coniugi e figli dei figli, e, ancora, coniugi e figli dei figli dei figli delle predette.

La richiesta di risarcimento avanzata, per alcuni, in ragione della propria relazione parentale, sia jure proprio che hereditatis, per altri solo jure hereditatis, è rivolta a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno esistenziale, cagionati da quei crimini e da quei fatti, danni da liquidare



anche in via equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del fatto alla liquidazione effettiva;

Come noto, dopo l'arresto di Cass. SS.UU. n. 26972/08, cui qui si aderisce, si è riconosciuto un sistema bipolare di risarcimento del danno, ove accanto al danno patrimoniale vi è solo il danno non patrimoniale, all'interno del quale, ma dunque non in maniera distinta e separata ulteriore, possono essere compresi il danno biologico in senso stretto, il danno morale tradizionalmente inteso, e altre figure, tra cui il c.d. danno esistenziale, e possibili voci di danno relative a pregiudizi di varia categoria, sempre causalmente connesse all'evento e sempre come unica voce di danno non patrimoniale, sia pur onnicomprensiva eventualmente di varie componenti, purchè frutto di lesione a interessi costituzionalmente rilevanti e purchè non "duplicare".

Nel caso in esame, premesso che non risulta in alcun modo risarcibile il danno patrimoniale in assenza di qualsivoglia elemento da cui dedurre almeno il reddito goduto dalle vittime, occorre considerare la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia jure proprio che hereditatis, nell'an e nel quantum, sempre considerandosi che si procede sulla base sostanzialmente di presunzioni e non di allegazioni specifiche.

Infatti, quanto fornito a supporto della domanda, è relativo alla descrizione ed alla comprova del rapporto di parentela e, se del caso, anche all'eventuale rapporto di convivenza con le vittime primarie, dati evidentemente di rilievo in ordine sia all'an che al quantum risarcibile, ma sempre in riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, comprensivo sia del dolore patito nel momento in cui la perdita viene percepita, sia della sofferenza che si proietta in modo dinamico nell'esistenza futura dell'istante, per la definitiva privazione del godimento del congiunto e la compromissione delle reciproche relazioni interpersonali (cfr. Cass. sez. III, 17.12.2015, n. 25351).

I congiunti della vittima primaria dell'illecito, in questo caso la barbara uccisione descritta, sono vittime secondarie dell'evento morte altrui, causato dalla condotta illecita di terzi, per un danno indiscutibilmente subito anche da essi, e sia pur riflesso, risultando l'uccisione di un congiunto illecito plurioffensivo e suscettibile di provocare danni con effetto di propagazione nella sfera di più persone.

E' appena il caso di precisare come l'uccisione di uno stretto congiunto, ulteriormente alle conseguenze materiali, provochi indubitabilmente, sia pur in maggior o minore misura a seconda dei vari vincoli e delle condizioni di vita familiari-parentali concrete esistenti, profonda sofferenza e dolore (ed anche strazio), privazione, alterazione della sfera affettiva e della condizione



personale, con effetti destinati a mutare la dimensione soggettiva delle persone colpite anche duratura e permanente.

Se indiscutibilmente anche tali voci di danno non patrimoniale (non solo biologiche, ma attinenti alla sfera morale, esistenziale, relazionale) devono essere oggetto di allegazione e prova, purtuttavia, senza ricorrere alla categoria della valenza in re ipsa, si può senz'altro riconoscere, per la gravità oggettiva dell'evento e delle modalità dello stesso, in particolare, come ovvio, nel caso di specie, che si possa ricorrere a presunzioni di ricorrenza certa delle suddette componenti di danno non patrimoniale risarcibile, anche solo in presenza di allegazioni solo circa i rapporti intercorrenti tra le vittime primarie e quelle secondarie, consentendosi, anche sulla scorta di giurisprudenza costante sul punto, il ricorso a valutazioni prognostiche ed appunto presuntive, se basate su dati obiettivi forniti dai danneggiati, come, principalmente, l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini della vittima e dei singoli superstiti, le rispettive età (cfr. Cass.Pen., IV, n. 14768/16).

Vi è da considerare ulteriormente, nel caso di specie, che è di tutta evidenza, e comunque debitamente oggetto di allegazione anche storiografica, che i lutti e le distruzioni che colpirono Fornelli e la Frazione Castello sconvolsero e prostrarono molto profondamente la vita di numerosissime famiglie e dei parenti sopravvissuti; alcuni di essi, avendo perduto il sostegno, gli affetti e la casa e con essi la ragionevole aspettativa di un proficuo futuro, vista crollare in tal violenta e brutale maniera persino la speranza, trascorsero molti anni in assoluta povertà e preferirono abbandonare il luogo nativo. Anche oggetto di debita considerazione, incidente in particolare sul quantum risarcibile, e debitamente oggetto di allegazioni documentali, è la circostanza, del resto appartenente a dati della nostra storia sociale, che le famiglie delle vittime erano all'epoca dei fatti formate da nuclei numerosi e tra loro collegati anche in via familiare, , come era tradizione nelle nostre campagne, molto uniti, come, per consuetudine, sono i vincoli nelle famiglie coloniche, dove ciascuno, non esclusi i ragazzini, collaborava alle attività lavorative, creando, appunto, una solidarietà interna molto stretta. La convivenza e il legame affettivo esistente tra i membri delle famiglie sono stati dunque certamente sconvolti profondamente dai gravissimi lutti che le colpì, con i negativi riflessi sia sulla loro esistenza materiale, ai confini della miseria, sia sulla loro serenità, in considerazione che a tutte le famiglie vennero a mancare il sostentamento morale e materiale quotidiano che ad esse avrebbero assicurato negli anni a venire i componenti maschi.

E' vero che nel nostro ordinamento non figurano limiti di parentela prefissati per chiedere, ed eventualmente ottenere, il risarcimento per danno da perdita



parentale, ma, venendo in rilievo pur sempre un danno conseguenza, accanto alla possibilità, se del caso ed in presenza di indizi significativi, di ricorrere alle già citate presunzioni, iuris tantum, occorre in ogni caso almeno un'allegazione, accanto ed oltre la mera qualificazione del rapporto di parentela, sui principali elementi costitutivi del concreto pregiudizio ricevuto nella propria sfera non patrimoniale (cfr. anche Ordinanza 702 ter c.p.c. Trib Ascoli Piceno, 8.03.16, in proc. 112/15);

*“..in particolare, nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza - allegata e provata dagli interessati - quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e di frequentazione, la situazione di convivenza, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché, laddove si tratti di soggetti non appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, anche la sussistenza di una situazione di convivenza, da intendere come connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, caratteristica della famiglia come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost..”* (Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025; Cass. 12 novembre 2013, n. 25415; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; Cass. 16 marzo 2012, n. 4253); ed ancora, dalla stessa decisione della S.C.: *“solo in presenza di una adeguata allegazione fattuale dei suddetti elementi - o, almeno, di alcuni di essi - si può eventualmente utilizzare la prova presuntiva per affermare l'esistenza del menzionato danno non patrimoniale* (vedi: Cass. 19 gennaio 2007, n. 1203; Cass. 19 novembre 2009, n. 24435).

Se quindi si ritiene di aderire a tali principi guida, si può giungere ad un criterio applicabile al caso di specie.

Sul punto, occorre allora valutare se i ricorrenti si siano limitati ad allegare e dimostrare esclusivamente la qualifica del rapporto parentale intercorrente con le vittime primarie e, ulteriormente, in quali casi possa farsi indiscutibilmente ricorso a presunzioni desunte da circostanze ulteriori quali l'età (di vittime e superstiti), la convivenza, o l'ovvia sicura produzione del danno da perdita parentale, unitariamente considerato in tutte le componenti riconoscibili, anche facendo ricorso, ex art. 115, II c., c.p.c., a nozioni di fatto derivanti dalla comune esperienza

Come nei casi analoghi già evidenziati passati al vaglio dell'A.G. adita, ed al vaglio della S.C., poi, la base per il risarcimento è fornita dalle “Tabelle di Milano” dell'Osservatorio della Giustizia civile, riformulate nel 2018, e rielaborate alla luce di Cass. SS.UU. dell'11.11.2008, assunte nei valori medi e



modulate secondo quanto valutabile in concreto ai fini di un aumento o di una diminuzione.

Peraltro, come indicato nelle dette tabelle, che ricordano in ogni caso come i valori ottenuti siano riferibili a fattispecie di illecito colposo, qui evidentemente non ricorrente, il Giudice poi, trattandosi di danno da perdita del rapporto parentale causato da reato (intensamente doloso e con modalità particolarmente crudeli e spettacolari) è ovviamente libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi se del caso la percentuale massima prevista in tabella, mediante congrua motivazione.

E non vi è dubbio che nel caso che qui ricorre, considerate le voci corrispondenti, nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale da stimarsi per l'appunto sulla richiamata base dei valori della citata tabella, potrà, se del caso, rinvenirsi ipotesi per aumentare, a cagione della natura dei reati particolarmente atteggiati da intensità dolosa assai rilevante, i detti valori, tenuto conto che, certamente almeno nella considerazione di coloro che appartenevano allo stretto nucleo familiare convivente delle vittime primarie (e dunque, coniuge e figli, ed eventualmente fratelli o nipoti conviventi) non possa negarsi la ricorrenza, da stimarsi commisurata all'intensità evidente derivante da tali stretti e quotidiani rapporti, sia di un profondo dolore da perdita, ivi compreso lo strazio di aver visto da vicino la crudele fine del proprio congiunto, sia la certa e significativa alterazione in pejus della propria vita quotidiana, in tutte le sue componenti sociali, affettive, relazionali, umorali, con significativa e perdurante durata nel tempo, atteso poi che *".. le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è 'pro quota', mentre deve essere 'ad personam' "* (Cass. 18611/2015).

E, del resto, sempre la S.C. (n. 3767 del 3-15/2/2018,) osserva che *"..L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur". Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che la vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.."*

Vi è quindi in primis la necessità di precisare, come praticato dalla difesa dei ricorrenti, ulteriormente tali documentati rapporti di parentela ai fini del riconoscimento e, più in particolare, di una idonea quantificazione del danno che tenga conto dei criteri enunciati.



Il debito di valore in tal modo quantificato dovrà, poi, essere devalutato, tuttavia, non fino alla data di verifica dei fatti, ma fino al 01.01.1947, data in cui si arrestano le rilevazioni Istat in relazione al tasso di inflazione. Sugli importi così ottenuti e via via rivalutati, si calcoleranno, infine, gli interessi al tasso legale (ex multis, dopo Cass. SS. UU., 17.02.1995, n. 1712, cfr. Cass. sez. III, 10.10.2014, n. 21396; Cass. sez. III, 25.08.2006, n. 18490; Cass. sez. III, 17.09.2005, n. 18445).

Risulta allora che

Dunque, si tratta di figli tutti conviventi, unitamente alla loro madre, con le vittime primarie dell'eccidio, quasi tutti adolescenti ed ancor meno, sì da potersi ritenere che dall'evento ricordato abbiano patito, unitamente alla loro madre, rilevante danno morale nei sensi precisati.

Per quanto premesso, si ritiene di dover risarcire unitariamente il danno morale patito, significando che la componente liquidabile, a cagione di difetti di allegazione ulteriori, prenderà in considerazione il notorio e il presuntivo, in riferimento esclusivo alle sofferenze morali di notevole entità correlate alla crudele e iniqua perdita del proprio strettissimo congiunto convivente. Si precisa ulteriormente pertanto che, trattandosi di figli conviventi, agli stessi dovrà essere risarcito il danno jure proprio per la perdita del proprio padre, e il danno jure hereditatis per il danno patito dalla propria madre convivente per la perdita del marito; alle mogli dei figli e ai figli degli stessi, questi ultimi persone non ancora nate - con l'eccezione di all'epoca dell'uccisione dei suoceri e nonni, dovendosi escludere il danno jure proprio (con le eccezioni segnalate, e solo



per i figli già nati dei figli), non potendosi allegare nulla circa la probabile valenza di quel rapporto solo potenziale, andranno risarciti jure hereditatis il danno morale patito dal padre, o dalla madre, per la perdita del genitore, nonché quello riferito, sempre jure hereditatis, dalla madre del proprio genitore per la perdita del coniuge.

Sempre come premesso, si fa riferimento, come base, alle tabelle di Milano del 2018, che, sinteticamente riassumono il danno non patrimoniale per la perdita del padre, nonché del coniuge, in una forbice che va tra euro 165.960,00 ad euro 331.920,00.

Si ritiene di dover rimanere sostanzialmente in linea con i valori massimi dell'indicata tabella, e di non superare gli stessi per l'indicata mancata allegazione sul danno biologico, e senza differenziazioni dovute all'età (risultando improbabile differenziare il dolore e la sofferenza tra bambini e adolescenti), e sulla considerazione che detti importi sono stati monitorati e calcolati avendo come riferimento fattispecie colpose, e considerandosi che la mancata allegazione circa componenti pur significative del danno non patrimoniale va compensata con la natura particolarmente grave dell'evento, anche in relazione alle modalità del medesimo, e delle conseguenze, rapportate al contesto socio-familiare del tempo della piccola comunità così duramente colpita, sì da giustificarsi il riconoscimento di importi vicini o corrispondenti al massimo.

Detti importi vengono calcolati per ognuno degli aventi diritto come già attualizzati, dopo la devalutazione al 1.01.1947 e successiva rivalutazione e maggiorazione di interessi legali sulla somma così come gradatamente rivalutata, calcolata all'ultimo aggiornamento Istat dell'ottobre 2020.

Si stima pertanto equo riconoscere i seguenti importi:

- Eredi di
- euro 300.000,00 e dunque euro € 637.529,03 -jure proprio-; euro 130.000,00, (un mezzo, concorrendo una sorella, , su euro 260.000,00) e dunque euro € 276.262,46 - jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della propria madre;
- erede e successore di , ciascuno euro 150.000,00, e dunque euro 318.764,51 jure hereditatis per la perdita del padre da parte della propria madre ed euro 65.000, e dunque euro





138.131,23 -jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre della madre;

- Eredi di [REDACTED]
  - figlia, euro 300.000,00 e dunque euro € 637.529,03 -jure proprio-; euro 86.666,00 (un terzo, su euro ~~260.000,00~~ concorrendo due altri figli) e dunque euro 184.173,87 - jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della propria madre;
  - figlio, erede e successore di euro 300.000,00 e dunque euro € 637.529,03 – jure hereditatis per la perdita del padre da parte del proprio padre ed euro 86.666,00 (un terzo su euro 260.000,00, concorrendo due altri figli della madre) e dunque euro 184.173,87 -jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della propria madre;
  - euro 75.000,00 (un quarto su euro 300.000,00) e dunque euro 58.017,67 ciascuno - jure hereditatis per la perdita del padre da parte del proprio coniuge e padre, ed euro (un quarto, di euro 86.666,00) per la perdita del coniuge da parte della madre del coniuge e del padre;
  - rispettivamente moglie e figli, eredi e successori di figlio, erede e successore di figlio, erede e successore di euro (un quarto di euro 300.000,00) e dunque euro 58.017,67 ciascuno -jure hereditatis- per la perdita da parte del proprio padre della perdita del padre, e del coniuge, del padre, trasmessa pro quota e jure hereditario, ed euro 28.888,00 (un terzo di un quarto, euro 86.666,00) e dunque euro 22.346,75 ciascuno per la perdita da parte del proprio padre della perdita del padre (e del coniuge) della madre, pro quota e jure hereditario;
  - ;
- Eredi di :
  - figli, eredi e successori di



- rispettivamente moglie e figli, eredi e successori di , figlio, erede e successore di , erede e successore di , euro 300.000,00 e dunque euro € 637.529,03, meno un mezzo, concorrendo la sorella , e dunque euro 318.764,51, ciascuno per un terzo, per euro 106.254,83 -jure hereditatis, per la perdita da parte della propria madre del proprio padre, ed euro 65.000,00 (un quarto, concorrendo altri tre figli, ed un ulteriore mezzo, concorrendo la sorella , e di un ulteriore terzo per euro 10.833,00), e dunque euro 23.021,34 ciascuno -jure hereditatis, per la perdita del coniuge da parte della madre del proprio coniuge e padre;

- Eredi di :

- , (4 anni al tempo), figlio, erede e successore di figlia erede e successore di euro 40.000,00, e dunque euro 85.004,18 -jure proprio-essendo in vita al momento dell'uccisione del nonno, euro 300.000,00 e dunque euro € 637.529,03, meno un mezzo, concorrendo con la madre il fratello ) e dunque euro 318.764,51 -jure hereditatis- per la perdita da parte della propria madre del proprio padre, ed euro 130.000,00 (un mezzo, concorrendo con la madre il fratello ), e dunque euro 276.262,46 per la perdita del coniuge da parte della madre della propria madre;
- figlio, erede e successore di , figlio, erede e successore di , euro 300.000,00 e dunque euro € 637.529,03, meno un mezzo, concorrendo con il padre la sorella ) e dunque euro 318.764,51 -jure hereditatis- per la perdita da parte del proprio padre del padre, ed euro 130.000,00 (un mezzo, concorrendo con il padre la sorella ), e dunque euro 276.262,46 per la perdita del coniuge da parte della madre del proprio padre,
- , figli, eredi e successori di Lancellotta Pasquale figlio, erede e successore di figlio, erede e successore di , un mezzo di euro 318.764,51 , e dunque 159.382,25 ciascuno -jure hereditatis- per la perdita da parte del proprio padre della perdita da parte del padre del proprio padre, pro quota e jure hereditatis, e un mezzo di euro 276.262,46, e dunque euro 138.131,23- jure hereditatis- per la perdita



da parte del proprio padre della perdita del coniuge da parte della madre del proprio padre, pro quota e jure hereditatis;

➤ **Eredi di :**

- **P** (20 anni al tempo), figlia erede e successore di e di , euro 300.000,00 e dunque euro 637.529,03 -jure proprio- per la perdita del padre convivente, ed euro 86.666,00 (un terzo, concorrendo due fratelli) e dunque euro 184.173,87 - jure hereditatis - per la perdita del coniuge da parte della propria madre;
- figli, eredi e successori di , figlia erede e successore di , euro 75.000,00 (un quarto, concorrendo altri tre fratelli) e dunque euro 159.382,25 ciascuno- jure hereditatis- per la perdita del padre da parte della propria madre, ed euro 21.666,00 (un quarto di un terzo), e dunque **euro** 46.042,76 ciascuno-jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre della propria madre;
- , rispettivamente moglie e figlia, eredi e successori, di , figlio, erede e successore di e di , euro 150.000,00 (un mezzo), e dunque euro 318.764,53 ciascuna -jure hereditatis- per la perdita del padre da parte del proprio coniuge e padre, ed euro 43.333,00 ciascuno ( un mezzo di un terzo )-e dunque euro 92.086,43 ciascuna, jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre del proprio coniuge e padre

## **COMUNE DI FORNELLI**

Non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato la natura di Ente pubblico, in quanto se la sofferenza fisica e psichica non risulta per esso configurabile, ex art. 185 c.p. si consente la liquidazione dei turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello Stato e/o dell'ente territoriale (cfr. Cass. I pen. 14.12.1988), in quanto il detto ente è danneggiato per i compiti di tutela degli interessi delle comunità locali che rappresenta (Cass., I pen, 10371/95; VI pen., n. 59/1990).

In favore del Comune di Fornelli deve essere liquidato il danno morale per il vulnus creato nella collettività in dipendenza di quei fatti criminosi, crimini di guerra e contro l'umanità che, hanno determinato, con le condotte descritte



culminate nell'eccidio pubblico dei sei civili, sotto gli occhi costernati e terrorizzati di una popolazione composta di anziani, donne e bambini, con modalità efferate, e di una collettività molto unita, con massima crudeltà e disprezzo di ogni senso di umanità. Pertanto è indubitabile e scontato che si siano provocati nella detta comunità, rappresentata qui dal Comune, lesioni profonde e durature nella sfera morale dei suoi abitanti, quale ente esponenziale, ancora oggi, fonte di indelebile turbamento e, pertanto, di danno non patrimoniale risarcibile.

Le vittime dell'eccidio costituivano, poi, una cospicua parte dell'intera popolazione residente nella frazione Castello di Fornelli abitata da circa 15 persone e i loro familiari e parenti (trentaquattro dei quali hanno agito nel presente giudizio) sono una significativa rappresentanza dell'intera popolazione. Il Comune di Fornelli da quel tragico ottobre del '43 celebra annualmente il sacrificio di quei suoi cittadini in memoria dei quali, sin da quei tempi, ha anche favorito e sostenuto varie iniziative editoriali, sostenuti dalle istituzioni locali a sostegno dell'attività di studio e ricerca volta al definitivo accertamento dei fatti, mentre sul luogo dell'eccidio si è eretto un cenotafio ai martiri, e una lapide fortemente voluta dall'Amministrazione comunale campeggia sulle mura del paese. Le lacerazioni così inflitte alla comunità locale, unito all'indubbio depauperamento delle capacità lavorative e di sostentamento, hanno determinato ripercussioni negative sull'opportunità di crescita sociale, economica e culturale collettiva, segnando la comunità di Fornelli per diverse generazioni.

Si dovrà tener conto del numero delle vittime in rapporto alla popolazione esistente in quello che, all'epoca, era un modesto villaggio, e pertanto secondo parametri già accolti dalla giurisprudenza di merito, già chiamata a pronunciarsi su analoghe vicende si stima equo riconoscere al Comune di Fornelli, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 300.000,00, e dunque, sempre devalutato al 01.01.1947 (primo dato ISTAT disponibile), e poi rivalutato con gli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, di euro 637.529,03.

## **LE SPESE DEL GIUDIZIO**

In ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la Repubblica Federale di Germania e, in solido, il Ministero delle Finanze e quello degli Esteri della stessa nonché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica Italiana (cfr. Cass. sez. III, 23.02.2007, n. 4213) vanno condannati a rifondere alle parti vittoriose le spese di lite, che vengono liquidate in applicazione del D.M. 10.03.2014, n. 55, tenuto conto



della complessità di questioni, dell'assenza di attività istruttoria e dell'elevato numero di parti, atteso che le questioni sono state più volte dibattute in giurisprudenza e che sia la Cassazione che i giudici di merito hanno sostanzialmente seguito il medesimo orientamento, da ultimo ribadito dalla Corte Cost. con la sentenza n. 238/2014, e risultando il giudizio presente proposto dopo quest'ultima, si da non potersi riconoscere alcun elemento in base al quale compensare le dette spese. Il Ministero italiano intervenuto ha introdotto eccezioni processuali di merito inammissibili e infondate, considerata la copiosa giurisprudenza esistente, contraria alle sue tesi e ha ritenuto di dover intervenire pur consapevole dello stato dei pronunciamenti applicabili al caso.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Isernia;

definitivamente pronunciando in ordine alla domanda di **COMUNE DI FORNELLI**, nei confronti di **REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, MINISTERO DEGLI ESTERI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA** e nei confronti di **MINISTERO DEGLI ESTERI della REPUBBLICA ITALIANA**;

- **accerta e dichiara** che la Repubblica Federale di Germania, quale successore del Terzo Reich, è responsabile dell'uccisione di avvenuta in Fornelli il 4.10.1943, e, per l'effetto:
- **condanna** la **REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, il MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, il**



MINISTERO DEGLI ESTERI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti  
dalla citata uccisione, per le qualità e con i criteri di cui alla parte motiva,  
nei confronti di:

- per euro € 637.529,03 -jure proprio-; per euro 276.262,46 - jure hereditatis-;
- per euro 318.764,51 jure hereditatis per la perdita del padre da parte della propria madre e per euro 138.131,23 -jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre della madre;
- , per euro 637.529,03 -jure proprio-; e per euro 184.173,87 - jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della propria madre;
- per euro € 637.529,03 -jure hereditatis- per la perdita del padre da parte del proprio padre e per euro 552.524,87 -jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della propria madre...
- euro 58.017,67 ciascuno - jure hereditatis- per la perdita del padre da parte del proprio coniuge e padre, ed euro (un quarto, di euro 86.666,00)-jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre del coniuge e del padre;
- , euro 58.017,67 ciascuno -jure hereditatis- per la perdita da parte del proprio padre della perdita del padre, e del coniuge, del padre, trasmessa pro quota e jure hereditario, ed euro 28.888,00 (un terzo di un quarto, euro 86.666,00) e dunque euro 22.346,75 ciascuno per la perdita da parte del proprio padre della perdita del padre (e del coniuge) della madre, pro quota e jure hereditario;
- euro € 637.529,03 -jure proprio-; euro 138.131,23 -jure hereditatis, per la perdita del coniuge da parte della propria madre
- , euro € 637.529,03 -jure proprio-; euro 138.131,23 -jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della propria madre;
- euro € 637.529,03 -jure hereditatis per la perdita da parte della propria madre del proprio padre, euro 138.131,23



-jure hereditatis-, per la perdita del coniuge da parte della madre della propria madre;

- euro 106.255,21 -jure proprio, essendo in vita al momento dell'uccisione del nonno, euro 318.764,51 -jure hereditatis per la perdita da parte della propria madre del proprio padre, euro 69.066,09 -jure hereditatis-, per la perdita del coniuge da parte della madre della propria madre;
- , euro 106.254,83 ciascuno -jure hereditatis, per la perdita da parte della propria madre del proprio padre, ed euro 23.021,34 ciascuno -jure hereditatis, per la perdita del coniuge da parte della madre del proprio coniuge e padre;
- per euro 58.017,67 ciascuno - jure hereditatis-, per la perdita del padre da parte di , e per essa, -jure hereditatis- del figlio di lei, proprio padre;
- euro 85.004,18 -jure proprio; euro 318.764,51 -jure hereditatis- per la perdita da parte della propria madre del proprio padre, ed 276.262,46 per la perdita del coniuge da parte della madre della propria madre;
- , euro 318.764,51 -jure hereditatis- per la perdita da parte del proprio padre del padre, ed euro 276.262,46-jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre del proprio padre,
- euro 159.382,25 ciascuno -jure hereditatis- per la perdita da parte del proprio padre della perdita da parte del padre del proprio padre, e euro 138.131,23- jure hereditatis- per la perdita da parte del proprio padre della perdita del coniuge da parte della madre del proprio padre;
- euro 637.529,03 -jure proprio- per la perdita del padre convivente, ed euro 184.173,87 - jure hereditatis - per la perdita del coniuge da parte della propria madre;
- , euro 159.382,25 ciascuno- jure hereditatis- per la perdita del padre da parte della propria madre, ed euro 46.042,76 ciascuno-jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre della propria madre;



- , euro 318.764,53 ciascuna - jure hereditatis- per la perdita per la perdita del padre da parte del proprio coniuge e padre, ed euro 92.086,43 ciascuna, jure hereditatis- per la perdita del coniuge da parte della madre del proprio coniuge e padre;
- **COMUNE di FORNELLI**, in persona del Sindaco p.t., per euro 637.529,03;
- **condanna** la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, il MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, il MINISTERO DEGLI ESTERI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e il MINISTERO DEGLI ESTERI della REPUBBLICA ITALIANA, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore delle parti ricorrenti ed intervenienti-pro ricorrenti, e per essi ai procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in euro 32.766,00 per compensi, di cui euro 9.640,00 per I fase, euro 6.361,00 per II fase, euro 16.765,00 per IV fase, oltre alla maggiorazione calcolata nel 20 % per la presenza di più parti ricorrenti, per complessivi euro risultanti 39.319,20, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CAP se dovuti, e in euro 1.500,00 per esborsi

Isernia, 1.12.2020

IL GIUDICE

Dr. Fabio PAPA

